



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 94 del 25/07/2011

Oggetto:

Composizione Delegazione Trattante di Parte Pubblica (Personale con qualifica dirigenziale). Modifica.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio, a partire dalle ore 16.45, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
<i>Katya GENTILE</i>	<i>V.Sindaco</i>	X	-
<i>Davide BRUNO</i>	<i>Asses.</i>	X	-
<i>Alessandra DE ROSA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppe DE ROSE</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Martina HAUSER</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Marina MACHI'</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Rosaria SUCCURRO</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Luciano VIGNA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Carmine VIZZA</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 131/2011) che si riporta integralmente:

PERSONALE-LAVORO E FORMAZIONE-PROGRAMM. PER IL SUPERAM. DEL PRECARIATO

Proponente SCONZA LUCIO (RESP.SETT.)

VISTO l'art. 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 relativo all'area della dirigenza del comparto «Regioni-Autonomie locali» (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.), il quale così dispone: «Art. 11. *Composizione delle delegazioni.* 1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle aree della dirigenza, la delegazione è composta: dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.»;

CONSIDERATO CHE:

- la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge sulle materie e con le modalità indicate nel Contratto collettivo nazionale di comparto (art. 40, c. 3-*bis*, terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150);

- la Delegazione Trattante di parte pubblica è nominata dall'Amministrazione, secondo la procedura di cui all'art. 4 del CCNL del personale relativo all'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 22 febbraio 2006 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 24 marzo 2006, n. 70);

VISTE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 19/2/2007, esecutiva, con la quale è stata costituita la Delegazione Trattante abilitata alle trattative ai fini delle applicazioni contrattuali decentrate dell'area della dirigenza;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 5/6/2008, esecutiva, con la quale è stata parzialmente modificata ed integrata la composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per il personale con qualifica dirigenziale di cui alla richiamata deliberazione della G.c. n. 31 del 19/2/2007;

VISTI i seguenti commi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, introdotti dall'art. 54 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione

interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-*bis*.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1.»;

VISTO l'art. 55 del citato d.lgs. n. 150/2009;

SENTITO il Segretario generale e preso atto della sua attuale volontà di dismettere le funzioni di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, già espressa con la propria nota prot. n. 2779/S.G. del 24/5/2010;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, anche al fine di una maggiore snellezza e proficuità del lavoro negli incontri di trattativa, di modificare come segue la composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'area del personale con qualifica dirigenziale:

1. Dirigente del Settore Personale (*Presidente*);
2. Dirigente/i funzionalmente competente/i «*ratione materiae*» (*Componente/i*);

PRECISATO che il presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cosenza, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

*si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

— Di modificare come segue la composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'area del personale con qualifica dirigenziale di cui alle deliberazioni della Giunta comunale richiamate in premessa:

1. Dirigente del Settore Personale (*Presidente*);
2. Dirigente/i funzionalmente competente/i «*ratione materiae*» (*Componente/i*).

— Di demandare al Dirigente del Settore Personale la trasmissione di copia del presente atto alle sigle sindacali abilitate alle trattative per l'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segretario Generale; Dirigente del Settore Personale; Dirigente del Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio e, ad interim, dell'Avvocatura comunale; Dirigente del Settore Affari Generali; Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cosenza 15/07/2011

F.TO SCONZA LUCIO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

— Di modificare come segue la composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per l'area del personale con qualifica dirigenziale di cui alle deliberazioni della Giunta comunale richiamate in premessa:

1. Dirigente del Settore Personale (*Presidente*);
2. Dirigente/i funzionalmente competente/i «*ratione materiae*» (*Componente/i*).

— Di demandare al Dirigente del Settore Personale la trasmissione di copia del presente atto alle sigle sindacali abilitate alle trattative per l'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

— Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per

quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segretario Generale; Dirigente del Settore Personale; Dirigente del Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio e, ad interim, dell'Avvocatura comunale; Dirigente del Settore Affari Generali; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato
F.TO DOTT.SSA MARILENA
BERNARDO

Cosenza 26/07/2011

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 26/07/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
